

# SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 1465)

## DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **BASADONNA, NENCIONI, BACCHI, TEDESCHI Mario e TANUCCI NANNINI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 17 GENNAIO 1974

Riconoscimento del grado di ufficiale di complemento dell'Arma di artiglieria agli ex ufficiali appartenenti alla disciolta Milizia artiglieria contraerea (MACA)

ONOREVOLI SENATORI. — La difesa del territorio nazionale dagli attacchi aerei nemici durante l'ultimo conflitto fu affidata, oltre che all'Aviazione, a reparti di artiglieria dell'Esercito e della Marina e ad una specialità della disciolta MVSN e cioè la Milizia artiglieria contraerea (MACA).

I quadri di questa specialità vennero costituiti con ufficiali provenienti dalle Armi di artiglieria e del genio e da cittadini esenti dal servizio militare, i quali, dopo un primo periodo di addestramento nei reparti, avevano seguito con profitto appositi corsi presso la Scuola di artiglieria di Anzio.

Dopo il 25 luglio 1943, quando la MVSN venne inquadrata nelle Forze armate dello Stato, i reparti contraerei della MACA passarono alle dirette dipendenze di ufficiali superiori dell'Esercito.

A conclusione del conflitto, gli ufficiali della disciolta MVSN riassunsero la posizione militare iniziale, compresi quelli provenienti dalla MACA che avevano frequentato la scuola di Anzio. Si è così verificato il caso di ufficiali che, dopo aver tenuto il comando di reparti operanti per l'intero periodo bellico, sono ritornati ad essere iscritti di leva.

Con il presente disegno di legge viene proposto il riconoscimento di ufficiale fino al grado di tenente agli ex combattenti che si trovino nelle condizioni anzidette e che, dopo il 25 luglio 1943, abbiano vestito la divisa di ufficiale dell'Esercito.

In considerazione del valore puramente morale di questa proposta destinata a premiare quanti, volontariamente, per sentimento patriottico, concorsero alla difesa della Nazione in guerra, si confida nel favorevole accoglimento del presente disegno di legge.

**DISEGNO DI LEGGE**  
—

## Art. 1.

Ai cittadini italiani che abbiano frequentato con esito favorevole i corsi allievi ufficiali della Milizia artiglieria contraerea, che ebbero luogo tra il 1936 ed il 1943 presso la disciolta Scuola di artiglieria di Anzio, e che abbiano partecipato alla guerra 1940-1943 in reparti operanti in zona di operazione, conseguendo la qualifica di combattente, viene riconosciuto il grado di ufficiale di complemento nell'Arma di artiglieria.

## Art. 2.

Il riconoscimento di cui al precedente articolo sarà riservato agli ex combattenti rimasti in servizio dopo il 25 luglio 1943 e cioè successivamente alla disposizione con la quale la disciolta MVSN fu inquadrata tra le Forze armate dello Stato.

Il riconoscimento è limitato al grado di tenente.

## Art. 3.

La nomina ad ufficiale di complemento sarà conferita su domanda degli interessati, da inoltrare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata della documentazione comprovante le condizioni previste dai precedenti articoli.

## Art. 4.

L'applicazione delle disposizioni di cui sopra non determina diritti di carattere finanziario a favore di coloro che ne beneficeranno e, pertanto, non comporta onere alcuno a carico dello Stato.